



# Monte Bianco Snc - M.B.S. società per Azioni

N. 139985 / 13512 di rifontonio  
costituzione di Società per Azioni  
Repubblica Italiana  
27 Giugno 1969

Banno mille novemcento sessantamore, il giorno venti-  
sette del mese di giugno.

In Milano, negli uffici in via Suardi n. 16.

A fronte anche dott. Michele Zammoo Notario in Mila-  
no, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sun-  
to l'assistenza dei testimoni per rinunciare alle fra-  
zioni, avuti i requisiti di legge, d'accordo fra loro e col  
mio consenso.

Personalmente comparessi i signori:

rag. Anghieo, Ruttino nato a Pampanico (Cuneo)  
il 21 agosto 1913, abitaciliato a Milano, via Lanza-  
lutto n. 13, risiede.

rag. Giuseppe, Clio Penna nato a Saluzzo il 2 otto-  
bre 1926, abitaciliato a Torino, via Ventimiglia  
n. 194, abita.

nella sua qualità di formatore dei signori:

Pino Savonetti nato a Torino il 19 gennaio 1921, abi-  
taciliato a Torino, corso Alberto Picco n. 66, abita-

questo mandato 16 novembre 1964 n. 19271 / 2381  
di rifontonio a seguito Dott. Giorgio Gardini che, in  
cofice antenatar, qui si allega sotto "A"  
chiamano e compongono;

1°) È costituita fra i Signori rag. Anghieo Ruttino,  
e Pino Savonetti, cittadini italiani, una Società  
per Azioni, con sede in comunione, attualmen-  
te in Strada Provinciale per Rosate, sotto la du-  
nominazione: "Monte Bianco Snc - M.B.S -

Società per Azioni".

- 2°) La Società ha per oggetto tutte quelle attività mobiliari ed immobiliari atti a formare e faro. e il Unismo in genere con particolare riguardo alle cose di Collevalum, vallelunga ed altra Valle di Rosta; esattifore quinque organizzate, costituire e gestire centri ricreativi e sportivi, alberghi, ristori, funicolari, scuole, stazioni, servizi automobilistici ed ogni altra attività che mini alla valorizzazione delle bellezze naturali paesistiche, e così come meglio specificato all'articolo 2 dello statuto sociale che mi infia.
- 3°) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050;
- 4°) Il capitale sociale è determinato in L. 1.000.000, diviso in n. 1000 azioni da nominali L. 1000 ciascuna, sottoscritte dai soci nelle seguenti proporzioni:

rag. Ludovico Ruffino	azioni 990	L. 990.000
Più Saracchini	azioni 10	" 10.000

Sull'anzidetto capitale i soci riconoscono che ciascuno di essi ha versato l'imposto sui tre decimi nella somma complessiva di L. 300.000 che venne depositata presso la sede di Milano della Banca di Italia e' senso che legge come da ricevuta mi dà odierna.

\* Danno come alto i soci che i versamenti del capitale fiori o L. 700.000 sono stati versati nella cassa sociale a compimento liburazione del capitale stesso.

- 5°) La Società si dichiara costituita sotto la forma associata e sotto adunamento di tutti le persone stabilite da quanto alto costituito e dallo statuto sociale che, steso su n. quattro fogli - fornia l'ultimo da me datare alle spese, si allega.



al forunato alto solto" B".

- 6°) I soci convegnono di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Ubito che viene nominato, per la durata di tre esercizi, nella persona del signor

rag. Giuseppe Chiolino

- 7°) I soci determinano in L. 100.000 l'investimento ammesso spettante al Presidente del Consiglio Sindacale e in L. 75.000 quello spettante agli altri otto Sindaci effettivi e nominano a comporre il Consiglio Sindacale stesso, per la durata di un triennio, i Signori:
- Prof. dr. Amilio Villa, Revisione Ufficiale dei Conti;
  - Ing. Silvio Banchini;
  - dr. Pino Lazzati

sindaci effettivi;

- dr. Alessandro Manelli - Revisione Ufficiale dei Conti, e
- rag. Achille Rutigna

sindaci supplenti.

Il presidente del Consiglio Sindacale viene nominato il signor Prof. dr. Amilio Villa.

- 8°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 ottobre 1970.

- 9°) Viene delegata la signorina Giilia Bisolli nata a Como il 5 maggio 1930 al ritiro della società del capitale sociale come sopra risulta forse da sede di Milano della Banca d'Italia.  
All'utile le vengono conferiti i fondi ampi poteri, non sono escluso, compreso quello di rilasciare ampie ed estinte quittanze alla Banca d'Italia, nonché molte altre qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 10°) L'Amministratore Ubito fornisce a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della Società, con facoltà di approvare al-

forrente atto costitutivo e all'allegato statuto fnt.  
te le modifiche che furono richieste dall'Amministrazione  
in sede di omologazione.

11°) Sposto il tasse del forrente atto ammesso e disponenti  
si convengono a canone dell'attuale costitutiva "Società".  
Si richiedono le agevolazioni fiscali forniste dal  
l'int. 14 del D.L. 30.8.1968 n. 918 convertito in Legge  
25.10.1968 n. 1089.

Digusto atto io Notario, canto delle solennità  
personale delle parti, ho dato lettura alle parti  
stesse che lo affrontano e con me lo sottoscrivono.

Ora le forrone si conformano dalle parti la lettura  
dell'allegato "B".

Scritto da persona di mia fiducia, consta il  
forrente atto di otto fogli ed occupa pagine intere  
unica e fronte della carta fin qui.

f.to Giacomo Rotigno - f.to Giacomo Ghielmo.  
f.to dott. Libero Zanuso - Notario (L.s.)

2 luglio 21 del n. 139985 / 13512 di refonchio  
Rif. n. 19271 / 2381

Pienna sociale  
Riconosciuta Italiana

Biamo mille novemcento sei miquattranta, avuto scobici no.  
rumbo in Borno, covo Mattiotti n. 42.

Imanzai a me dott. Giorgio Gardini, Notario in San  
Lazzaro Banarese, ribattezzato dal bollaggio dei Giusti.  
Rimitti di Borno. Pinuolo, senz'altro armolati e in  
frammischiato componente con il mio assenso rinnuncia.  
Ho, è forrente il signor:

Saravitti Pius, dirigente industriale, nato a Borno  
il 14 aprile 1921 ed ivi residente in covo Albuto Pius n. 66.  
Dutto componente - della mia personalità identifica  
Notario sono certo - mi chiede di ricevere il forrente  
atto pubblico in forza del quale nominar costitui-



in suo speciale e per quanto riguarda qualsiasi  
promotore il signor Giovanni rag. Quisefu nato  
a Bolso il 2 ottobre 1926 e risiedente in Gorino alloggiato  
che il medesimo - in nome, rete e conto di esso mandante -  
comporrà gli atti col conoscere qui di seguito elencati:

- acquistare, rendere e fornire beni mobili, antropico-  
li, azioni, obbligazioni e titoli, muci e materie prime  
in genere; comprenere i forzari, magazzini, esiguli, rila-  
cchidolare quitanzar, convenire ogni sorta di fatto,  
clausole e condizioni;
- amministrazione tutti i beni anche immobili del man-  
dato nel modo che ritenga più conveniente, stipulan-  
do contratti di locazione col affitto;
- assumere, licenziare e liquidare personale impiegati-  
zio e domestico con facoltà di cominciare e determinare  
nuovi stipendi, compensi, retribuzioni e mansioni;
- stipulare rapporti obbligatori in genere, contratti di  
assunzione;
- fare ed accettare pagamenti, offerte reali e difesi-  
ti di somme;
- stipulare affidati, costituirsi in società anche con-  
muni o sia di cooperatori che di persone e fronte-  
re a consorzi, recedere dalle società stesse, modifi-  
care, sciogliere e formare;
- aprire casette di scommessa con facoltà di asportare  
il contenuto;
- versare somme, valori, mobili, depositi, titoli al  
portatore e nominativi dei fornitori, dagli istituti di  
credito, dalle Banche, dai Confori M. Srl e dalle Pib.  
liche Amministrazioni, rilasciando le numerarie  
ricorrenti e discarichi;
- fare ogni e qualsiasi operazione di Banca, giure, forza-  
tore all'incasso, trasferire assegni, effetti di comuni-  
cis e cambiali;
- fare qualunque operazione di trapianto, cessione,

trattamento, trasferimento, rincisi, canzone su azioni obbligazioni, valori chiavi o Società, qualunque atto di costituzione o cancellazione di fondi legio forno gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico;

- ritirare ogni sfocie chi comi spodenzar anche assimata, sioeghi, valori, pacchi, colli e merci in genere, dalle Poste, dalle Finerie, dalle Dogane e da qualsiasi altro ufficio chi spedizione o chi trasporto;
- fare ogni sfocie chi informazioni forno le banche chi Risparmio Postale col brichiere e forno le borse Depositi e Pinstiti;
- rafforziante il mandante forno qualsiasi Autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria con facoltà chi sottoscrive e consentire incassi, obbligati, comodati, interventi nei giudizi forno le Commissioni chi qualunque giurisdizione e grado, rafforziante il mandante - sia attirante che punitivo - in ogni e qualsiasi procedimento;
- nominare avvocati abiliti, avvocati, procuratori legati, consulenti tecnici e forniti confermato di moltissimi ogni e qualsiasi facoltà chi rafforziante;
- costituisci fonte civile nei giudizi finali con facoltà chi chiedere risarcimenti chi danni sia materiali che patrimoniali, transige relativamente ai moltissimi sostituirsi o ci altri fornitori, con simili e forni limitati poteri;
- fare un defunti far - fare quanto soforo specificato - Entro ciò che il mandante moltissimo potrebbe compiere se fosse chi forzoso: con forzosa simbiora chi arre fare nato e valido l'effetto del nominato procuratore sotto gli obblighi chi legge.

Richiusto, ho ricevuto io Notario questo atto da me scritto in fronte col mi fronte chi forzoso chi mio fiduciario e darme letto al comparente che, av uno intuspollo lo confermar e con me si sottoscrive.



Ora ha oh un foglio quattro pagine.  
F.to Pino Saracchini  
" dott. Giorgio Gardini - Notario  
S. Mamizio Pan. 18.6.64.

È legato B del n. 139985/13512 oh deposito

### Stato

della

Monte Bianco Snc - M. B. S. Società per Azioni -

Denominazione - Oggetto - Sede - Amata

Art. 1<sup>o</sup> - È costituita una Società per Azioni con la denominazione "Monte Bianco Snc - M. B. S. Società per Azioni".

Art. 2<sup>o</sup> - La Società ha per oggetto tutte quelle attività mobiliarie ed immobiliari alte e forense e farone il turismo in genere con particolare riguardo alla zona di Commayem, valle limitrofe ed Alta valle del Rosta f.s. e potrà quindi organizzare, costruire e gestire centri residenziali e sportivi, alberghi, funicolari, sciatorie, alittorie, servizi automobilistici ed ogni altra attività che ministerialmente valORIZZI delle bellezze naturali e forenicistiche.

Questa società compirà tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliarie ed immobiliarie, compresa la fondazione di garanzie e fiduciarij, nei favori dei quali, che saranno riconosciuti mercenari ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, potrà anche assumere interezze e fronte fiduciari in altre società ed in similari in Italia che all'obiettivo, avendo oggetto analogo o affine o comune al per sopra, sia

obiettamente che risultano.

Art.3- La Società ha sede in Commayem; l'Amministratore Unico o il Consigliere di Amministrazione hanno facoltà di istituire altrove, anche all'estero, succursali, agenzie e rafforzamenti e di sofforzi immobili.

Art.4- La ditta della Società è fissata al trentanove dieci giorni dell'anno dominicali nonché potrà essere prorogata.

Art.5- Il dominio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende che ha tutti gli effetti che legge fornisce per sede sociale.

### Capitale

Art.6- Il capitale sociale è stabilito in lire 1.000.000. diviso in 1000 azioni del valore nominale di lire mille ciascuna.

Art.7- Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni fortiligiate od avanti obbligati o da quelli delle precedenti azioni.

Art.8- A carico dei soci in relazione nei versamenti deve l'intervento in ragione annua del 5%, fermo il disposto dall'art. 2344 del codice civile.

Art.9- Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, il Socio potrà richiedere la conversione al portatore delle sue azioni, interamente librate.

Le azioni sociali sono trasferibili con le seguenti formalità e limitazioni: l'azionista che intende trasferire le azioni, è tenuto a dare comunicazione perentoria all'Amministratore Unico o al Consigliere a mezzo di lettera raccomandata, nella quale dovranno essere indicate le condizioni alle quali si intende che potranno trasferire a terzi, nonché il nominativo dell'autore o della persona acquirente. L'Amministratore Unico o il Consigliere



glio primar di autorizzare il trasferimento delle azioni all'ente o alla persona richiedente, potrà creare il consenso alle condizioni soffice indicate forse gli altri Azionisti in favorazione alle azioni da ciascuno presentate.

Opposizione in prosso può esitarsi dall'Amministratore Unico o dal Consiglio entro 30 giorni dalla data del ricevimento della lettera raccomandata di offerta di un soffice; trascorsa infatti questo termine i azionisti saranno costretti a trasferire le loro azioni, salvo così esenzione a quanto avrà espresso nella sua domanda di trasferimento.

Art. 10. - Nei casi di cui all'art. 32 del presente statuto, potranno essere emesse delle azioni di godimento forse misurato dal valore nominale di un corrispondente numero di azioni ordinarie.

Le azioni di godimento hanno lo stesso diritto di voto delle azioni ordinarie. Consonano alla distribuzione dei dividendi con le azioni ordinarie per la quota di titolo eccetto che l'intero legale da distribuirsi alle azioni ordinarie. Nei casi di scioglimento della società le azioni di godimento consonano con le azioni ordinarie alla riferzione del sommario netto risultante dopo l'integrale misurato dal valore nominale delle azioni ordinarie.

Le azioni di godimento consonano con le altre azioni al diritto di sottoscrivere ammonti di capitali, quando tali ammonti siano d'assimile misurati in opposizione ai possessori delle vecchie azioni.

Le azioni di godimento sono nominative. Qualora la legge lo consenta potranno essere convertite al portatore o richieste e spese dell'Azionista.

Anche per il trasferimento delle azioni di godimento vengono le norme stabilite al comma n. art. 9.

Art. 11. Le azioni sono indivisibili, e la Società non riconosce che un solo possessore e titolare per ciascuna di esse.

Art. 12. La Società si riserva il diritto di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o nominar di legge.

Art. 13. L'assemblea regolamentare costituita rafforza la unità dei soci e le sue obbligazioni, forse in conformità dello statuto e della legge, obbligano tutti i soci anche se assenti o disassentienti.

Art. 14. Ogni azione ordinaria e di godimento dà diritto ad un voto.

### Assemblee

Art. 15. L'assemblea rafforza la unità dei soci e le sue obbligazioni, forse in conformità alla legge colo forse lo statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a tempi di legge.

Sono pure esse convocate anche fuori della sede sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria può venir convocata dal Amministratore Generale o dal Consiglio entro sei mesi dalla chiusura dello esercizio sociale.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'arrivo contenente

l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada disposta.

Sono tuttavia validi le assemblee anche non convocate come sopra quando vi sia rafforzamento dell'intero capitali sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Art. 17. Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli azionari, nelle casse designate nell'avviso di convocazione al giorno fatto cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 18. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore o dipendente della società.

Spetterà al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 19. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio o da altra persona designata dal consiglio stesso, in difetto di chi che l'assemblea elegge il successivo Presidente.

Art. 20. Per deliberare delle questioni ordinarie e straordinarie sono validi se presi con le persone e le maggioranze stabilite dagli artt 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 21. Il Presidente dell'assemblea nominerà un segretario anche non socio e sceglierà lo stesso nel caso che gli amministratori

o in Sindaci

Le deliberazioni dell'assemblea sono contrattate da  
processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario  
ed eventualmente dagli amministratori.

Nicessi di legge nel sollecito quanto il consenso  
lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal  
Notario.

### Amministrazione

Art. 12. La Società è amministrata a cura dell'As-  
semblea o da un Amministratore Unico eletto  
da un consenso di Amministrazione.

L'Amministratore Unico deve essere in carica per ser-  
vizi ed è eleggibile. Qualora venga nominato  
un consenso di Amministrazione, lo stesso  
sarà composto da non più di 8 membri e non  
meno di 4 i quali dimessi in carica non es-  
seranno soci al consenso e sono eleggibili.

I nominati potranno essere scelti anche tra non  
Soci ed essere cittadini stranieri, come pure lo Am-  
ministratore Unico.

Il consenso elegge nel suo senso un Presidente e  
se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente e un  
Amministratore Delegato.

La carica di Amministratore Delegato non è  
incompatibile con quella di Direttore Generale.

Il consenso di Amministrazione può delegare  
le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi  
membri, determinando i limiti delle deleghe con  
deliberazione da pubblicarsi o norma di legge.

Il consenso di Amministrazione o l'Amministra-  
tore Unico possono inoltre nominare un Direttore  
Generale, Direttori e Promotori, determinando le  
Attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il consenso può eleggere come un Segretario che  
può essere scelto anche tra persone estranee al

bonsiglio stesso.

Le abituanze del bonsiglio sono fornite dal Presidente col mezzo di una assunzione del Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato se nominato, col mezzo mancanza dell'Amministratore finché anziano di vita.

Art. 23. Il bonsiglio oh Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne far le veci, nella sede sociale o dove meglio indicato nello arrivo di convocazione, a mezzo di arrivo raccomandato spedito almeno cinque giorni prima del giorno fissato per i adunanze o in casi di impresa a mezzo di telegramma o da spedire anche un giorno prima dell'abitanza.

Nello arrivo sarà indicato il tempo delle mattine o la trattasi.

Della convocazione del bonsiglio dovrà fare parte stata comunicazione, con lo stesso mezzo e nello stesso termine, al Collegio Sindacale.

Art. 24. Per la validità delle deliberazioni del bonsiglio oh Amministrazione è necessaria la formazione di almeno la metà fini uno degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono formate a maggioranza di voti.

In caso oh formata ancora formazione la quale non accede il voto del Presidente o chi ne far le veci.

Art. 25. Le deliberazioni del bonsiglio saranno pubblicate in un apposito bollettino o norma di legge, coli relativi verbali saranno firmati da chi vi abbia concordato e dal Segretario. Gli stralci oh quanto libro, certificati conforme dal Presidente o da un Notario, costituiscono provvedere legale delle deliberazioni riportate.

Art. 26. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono investiti dei poteri ampi facenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, col massimo facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'altra, zione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo contrario riserva all'insieme.

In particolare l'Amministratore Unico o il Consiglio hanno quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permettere immobili confinati in altre società costituite o costituendole, assumere finanziazioni ed intromissioni, fornire garanzie e fiduciunioni a favore di terzi pur gli effetti di cui all'articolo del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni ed ammestramenti i protocoli, rimozione di i protocoli legali ed escludere i conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, trasmettere e conformizzare in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non riconosciuti dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Tributo Pubblico, della Banca Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e fornito.

#### Firma e Raffidamentanza Sociale

Art. 27. La firma sociale e la raffidamentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualsiasi genere ed in qualsiasi sede e di natura a qualsiasi magistratura anche speciale, con facoltà di nominare avvocati, formulatori alle liste e simili, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per firma sociale e la raffidamentanza fanno.

snale di fronte ai cui ed mi giochino spettano al-  
tuni agli Amministratori, Dirlton e Picciato-  
ni ai quali rimisso obbligato dal Consiglio o  
dall'Amministratore Unico con deliberazione  
de pubblicarsi a norma di legge.

Art.28. Per la cessazione della carica di Amministra-  
tore e per la sostituzione degli amministratori  
che rimisso o mancare nel corso dell'esami-  
no si osservino le opposizioni che vi allint.  
2386 C.C.

Art.29. Ciascun Amministratore deve fornire  
cauzione in azioni nominative bolla Socie-  
tà o in titoli missi o garantiti dallo Stato,  
in misura non inferiore al cinquantesimo  
del capitali sociale, con un massimo di  
L. 200.000 (duecentomila) al fabro nomi-  
nale delle azioni o dei titoli, secondo quanto  
stabilito dall'articolo 2387 b.b.

Gli amministratori che non forniscano la cau-  
zione entro trenta giorni dalla notizia del-  
la nomina decadono dall'ufficio.

Il rimesso cauzionale deve essere riscritto sul  
titolo e nel registro dell'ufficiale, e non può  
essere tolto finché l'assemblea non abbia ap-  
provato il bilancio dell'ultimo esercizio in  
cui l'Amministratore ha tenuto l'ufficio.

### Sindaci

Art.30. L'assemblea nominava il collegio Sindacale  
composto da tre Sindaci effettivi e due supplen-  
ti i quali devono ricoprire carica tre anni, ne de-  
signa il Presidente e fissava il loro imbar-  
mento.

### Bilancio ed Utile

Art.31. Gli utile sociali si devono di versare il 31 otto-  
bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

d'Amministratore Ubiso o il consiglio di Amministrazione porredua alla formazione del bilancio sociale, fornisce un esatto inventario dei conti lassati entrambi con entità di ognalor formidosa!

A carico della gestione di ogni servizio dovrà essere conteggiata una quota di ammortamento su tutti i costi leggermente ammortizzabili in particolare sui i macchinari e materiale costituenti le forniture, gli impianti di riserva nonché sui binari e fabbricati adibiti a stazioni dove gli impianti stessi ed adiacenze, in modo che i costi tali investiti in tale attività rimettino completamente ammortizzati entro il periodo di quattro come tempo massimo della concessione governativa per ogni singola linea di forniture ottenuta da fornita. Tale quota di ammortamento dovrà essere conteggiata anche in quegli esercizi le cui gestioni vengono formate.

Art. 32. L'assemblea generale degli azionisti si svolge di approvazione del bilancio annuale presentato all'apertura, quando non vi siano fondite o scissio-

nzi precedenti da ammortizzare, e la società si ponga tutte necessarie disponibilità liquide;

a) - l'acquisto in conformità dell'art. 335

Codice Civile di tutte azioni sociali ordinarie, per un importo nominale complesso non eccedente la quota annua di ammortamento stabilita con l'art. 31 precedendo quindi all'ampliamento delle azioni acquistate.

b) - il versamento alla fine di un determinato numero di azioni sociali ordinarie per un importo nominale non eccedente la quota annua di ammortamento stabilita a sensi dell'art. 31 contro il lascio di funzioni delle

azioni minbonate o in qual numero oli azioni  
di godimento secondo le modalità stabiliti dalla  
assemblea.

A<sub>2</sub>b.33. Sugli utili riservanti dal Bilancio rimanerel-  
rato il 5% per il fondo di riserva finché questa  
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si  
rimanente rimanerlo in conformità delle ob-  
bligazioni che oli folla in volta rimarrà forese  
dall'assemblea.

A<sub>2</sub>b.34. Odo i rendimenti in qualsiasi tempo e per qualsiasi  
causa allo scioglimento della Società l'assun-  
zione determinerà le modalità dell'liquidazione  
e nominerà uno o più liquidatori determinan-  
done i poteri.

A<sub>2</sub>b.35. Per quanto non i esperimenti forniti  
nello statuto costitutivo e nello statuto, la  
Società sarà soggetta alle norme oli legge  
rigenti.

Milano, li 27 giugno 1969

fdo Adriano Rizzone

" Giacomo Chioleni

" Dr. Michele Zanuso Notario (L.S.)

Registrato a Milano, atti fondibili 18 luglio 1969  
n. 13005 - g/M - Serr F - valte 1023310

---

Milano, li 26 agosto 1969

N. 141187 / 13597 oli riconferma

tribale oli assembleo/

Rifondazione Italiana  
10 Settembre 1969

Per anno millecentosessantasei, il giorno dieci  
del mese di settembre.

In Milano, negli uffici via Senato n. 16,  
alle ore 12.

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA  
VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI DI AOSTA,  
AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. N. 4001 IN DATA 27.05.2005  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE  
D’AOSTA”.